



Comune di Pietra Ligure
PROVINCIA DI SAVONA

AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA – STRUMENTI URBANISTICI – DEMANIO MARITTIMO



P.U.D. – aggiornamento Luglio 2026



Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Progettisti: *Dott. Renato FALCO*

Geom. Vittorio BURASTERO

Geom. Claudia BADOINO

Geom. Paolo MILITO

Dirigente : Dott. Renato FALCO
E.Q.: geom. Vittorio BURASTERO

P.I. 00332440098
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: demanio@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 624166

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
Orario Ufficio:
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00



INDICE

PREMESSA			
TITOLO I – CONTENUTI E FINALITÀ			
ART.	1	OGGETTO DEL PROGETTO	
ART.	2	FONTI NORMATIVE	
ART.	3	FINALITÀ	
ART.	4	DELIMITAZIONE TERRITORIALE	
ART.	5	COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE	
TITOLO II – NORME GENERALI			
ART.	6	PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO	
ART.	7	CONCESSIONI DEMANIALI	
ART.	8	SPIAGGE LIBERE	
ART.	9	STABILIMENTI BALNEARI	
ART.	10	SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	
ART.	11	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	
ART.	12	TARiffe DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	
ART.	13	PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO	
ART.	14	RIPASCIMENTI STAGIONALI	
ART.	15	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
ART.	16	AUMENTO DELLA PROFONDITÀ DELL'ARENILE PER FENOMENI NATURALI	
ART.	17	LINEE GUIDA PER NUOVI MANUFATTI	
ART.	18	CODICI DEI MATERIALI	
ART.	19	SISTEMAZIONE INVERNALE DELL'ARENILE	
ART.	20	CARTELLI SEGNALETICI	
ART.	21	GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	
ART.	22	RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE	
ART.	23	RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE	
ART.	24	ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE	
ART.	25	NORME GENERALI DI RIFERIMENTO	
TITOLO III – NORME RELATIVE AI SINGOLI AMBITI			
ART.	26	AMBITO A - dalla foce del Rio Chiappe al sottopasso dell'Ospedale S. Corona	
ART.	27	AMBITO B - dal sottopasso dell'Ospedale S. Corona alla foce del Rio Ranzi	
ART.	28	AMBITO C - dalla foce del Rio Ranzi al confine di levante dei cantieri navali	
ART.	29	AMBITO D - dal confine di levante dei cantieri navali alla foce del Torrente Maremola	
ART.	30	AMBITO E - dalla foce del Torrente Maremola ai Bagni Rio.	
ART.	31	AMBITO F - dai Bagni Rio alla spiaggia libera – campi da beach volley	
ART.	32	AMBITO G – dalla spiaggia libera – campi da beach volley alla Casa balnearia Valdese	

Titolo I - Contenuti e Finalità

La presente variante al Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune di Pietra Ligure è stata elaborata secondo gli indirizzi e le finalità di cui all'art.8, lettera b) punto 9 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime redatto ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 28 aprile 1999, n.13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e ss.mm.ii.

Detta variante costituisce aggiornamento al Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei del Comune di Pietra Ligure approvato con D.C.C. n. 62 del 05/08/2009 e di cui al nulla osta regionale rilasciato con D.D. del Settore Pianificazione Territoriale della Regione Liguria n. 1297 del 228/05/2009 ed alla variante approvata con D.C.C. n. 20 del 08.04.2022 a seguito di nulla-osta regionale rilasciato con D.D. n. 1664 del 17.03.2022.

Art. 1 - Oggetto del progetto.

1. Il presente Progetto di Utilizzo degli Arenili, nel prosieguo denominato P.U.A., disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 112/1998 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regione Liguria 28 aprile 1999, n° 13, come modificata e integrata dalla L.R. 4 luglio 2008 n° 22, e rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.) emanati dalla Regione Liguria. Tale Progetto si configura quale strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale in coerenza con il P.U.D. e con gli atti di pianificazione di livello locale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) tutela e valorizzazione dei tratti di costa che rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
 - b) riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;
 - c) sviluppo e incremento della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera;

Formano parte integrante del presente progetto, le seguenti tavole grafiche che individuano le aree demaniali e la situazione delle concessioni in corso di validità nello stato di fatto in cui si trovano alla data di approvazione della presente variante e le previsioni di progetto:

- TAV n° 1: individuazione delle spiagge: Ambiti A e B – situazione attuale
- TAV n° 2: individuazione delle spiagge: Ambiti C e D – situazione attuale
- TAV n° 3: individuazione delle spiagge: Ambiti E e F – situazione attuale
- TAV n° 4: individuazione delle spiagge: Ambito G – situazione attuale
- TAV n° 5: individuazione delle spiagge: Ambiti A e B – situazione in progetto
- TAV n° 6: individuazione delle spiagge: Ambiti C e D – situazione in progetto
- TAV n° 7: individuazione delle spiagge: Ambiti E e F – situazione in progetto
- TAV n° 8: individuazione delle spiagge: Ambito G – situazione in progetto

- TAV n° 9: quadro di unione del Sistema Informativo del Demanio.

Art. 2 - Fonti normative

1. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, individuate negli art. 822 del codice civile e artt. 28 e 29 del codice della navigazione, e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e nella legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1 coordinata con la legge regionale 17 agosto 2006 n. 21, con la legge regionale 4 luglio 2008 n. 22, con la legge regionale 29 maggio 2012 n. 21, con la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 50 e con la legge regionale 6 giugno 2014 n. 13, della legge regionale 10 novembre 2017 n. 26, legge regionale del 03.01.2025 n. 1 secondo i principi del codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al p.r.g.

Art. 3 - Finalità

1. Le norme che regolano il progetto d'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:
 - a) costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici e per servizi ed attività produttive;
 - b) garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;
 - c) la necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;
 - d) l'opportunità di consentire ed incentivare la progettazione organica ed unitaria di quei tratti di litorale dove l'utilizzo a fini turistici del demanio marittimo è da relazionare alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi.

Art. 4 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (riferimento Tav. n° 9 degli elaborati grafici).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Pietra Ligure sono quelle della linea di costa comprese tra la foce del rio Chiappe a ponente e la foce del torrente Bottassano a levante con l'appendice che comprende la Casa balnearia Valdese.

Art. 5 -Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Pietra Ligure provvede:
 - a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
 - b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
 - c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
 - d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
 - e) al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
 - f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
 - g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
 - h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
 - i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
 - l) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
 - m) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998.
2. Spettano altresì al Comune gli adempimenti relativi:
 - all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
 - al calcolo e alla richiesta dei canoni;
 - alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.
3. Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h).

Titolo II - Norme generali

Art. 6 - Procedure e norme di riferimento

1. Le modalità per il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti e l'accesso al demanio, sono disciplinati dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo.

Le destinazioni d'uso compatibili, sono disciplinate dallo Strumento Urbanistico Comunale vigente.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

Art. 7 - Concessioni demaniali

Per gli effetti dell'art. 11 bis, comma 3, lett. a) della L.R. 28/04/1999 n° 13, modificata con L.R. 4/07/2008 n° 22, a seguito del presente aggiornamento, è possibile rilasciare nuove concessioni nelle modalità previste dalla normativa vigente, in particolare alla Legge 05.08.2022 n. 118, alla Legge 14.11.2024 n. 166 ed alla Legge Regionale 03.01.2025 n. 1.

Le aree libere o che si dovessero rendere tali, potranno essere assegnate attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica. A tal proposito si provvederà all'emanazione di apposito bando pubblico, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare; in fase di rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, l'ufficio competente è tenuto a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.

Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, si effettuano pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure eventualmente da adottare al riguardo.

- 1) Le superfici comprese nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente piano fatte salve le condizioni citate in premessa.
- 2) Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la realizzazione di opere ad esclusivo uso pubblico, (passeggiate a mare, camminamenti, piazze, aiuole, parcheggi, ecc.) nonché le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti.
- 3) Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.

- 4) E' consentito il rilascio di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte.
- 5) Sui tratti di litorali censiti dal presente PUA come arenili si dovrà perseguire la finalità di garantire un'adeguata quantificazione di "Spiagge Libere" e delle aree balneabili ed evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione.
- 6) Il rilascio di nuove concessioni per l'attività produttiva in aree demaniali e negli specchi acquei è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere collegate al mare o dentro il mare.

Art. 8 - Spiagge libere

1. Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte - portarifiuti, almeno uno ogni spiaggia.
3. I tratti di arenile libero potranno essere dotati di almeno n. 1 doccia libera ed eventuali servizi igienici.
4. Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione).
5. Le dotazioni sopracitate non potranno avere scopo di lucro.
6. È altresì vietato il rilascio di nuove concessioni per attività di deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione.
7. Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature tipo lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni.
8. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.
9. Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure).

Art. 9 - Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia ed altri attinenti al benessere della persona e altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
- a) Pulizia, grigliatura e smaltimento materiale spiaggiato delle spiagge in concessione;
 - b) Sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti;
 - d) Cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) Sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) Punto di primo soccorso;
 - g) La visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992.

Art. 10 - Spiagge libere attrezzate

1. È definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità definite di seguito.
2. Il Comune di Pietra Ligure è dotato attualmente di n° 4 spiagge libere attrezzate di cui n° 3 nella zona di ponente (ambito B) denominate “A Maina de Ransci”, “Litoranea” e “Ponente”, e n° 1 nella zona di levante (ambito F) denominata “ex Soggiorno Leonessa”. Nelle SLA di “Ponente” ed “ex Soggiorno Leonessa” è consentito l’accesso agli animali domestici (cani e gatti).

Si prevede la realizzazione di n° 4 nuove S.L.A. denominate rispettivamente “di Ponente 2.0”, ubicata tra la spiaggia libera e la proprietà privata del “Santa Corona”, “di Levante”, ubicata tra i Bagni Gabbiano ed i Bagni Iguana Beach, “Beach Rock”, ubicata tra i Bagni Milano e i Bagni Grand Hotel e “di Levante 2.0”, ubicata tra la spiaggia libera all'estremità della Passeggiata Falcone e Borsellino ed il Rio Bottassano.

A seguito della realizzazione della S.L.A. di Ponente 2.0, avente un fronte notevole, si prevede di consentire l’accesso agli animali domestici, in sostituzione dell’attuale S.L.A. di Ponente.

3. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
4. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
- a) Pulizia;
 - b) Sorveglianza;
 - c) Salvamento;
 - d) Servizi igienici, spogliatoio, lavabo, lavapiedi, doccia;
5. Nelle spiagge libere attrezzate:

- a) devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- d) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini, limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
- e) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
- f) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- g) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- h) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, oppure mediante stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:
 - 1. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
 - 2. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
- i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

6. Nelle spiagge libere attrezzate possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
7. In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:
 - Cabinoni ad uso spogliatoio;
 - Docce calde;
 - Ombrelloni;
 - Sdraio e lettini;
 - Aree attrezzate per il gioco.
8. Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.
9. Possono inoltre essere realizzati basamenti mobili, in legno o in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.
10. Le spiagge libere attrezzate esistenti potranno essere ricollocate, previa approvazione della variante al PUA da parte della Regione, anche mediante trasferimento e ampliamento in ambiti differenti, al fine di una distribuzione più omogenea sul litorale comunale.

Art. 11 - Manutenzione delle spiagge libere attrezzate

1. I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile.
2. Sono inoltre tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla Concessione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature che devono essere sempre decorose.

Art. 12 - Tariffe delle spiagge libere attrezzate

Nelle spiagge libere attrezzate le tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, etc) è fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

Art. 13 - Percorsi di accesso al Demanio.

1. Nel Comune di Pietra Ligure è garantita la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio Marittimo per mezzo di idonei percorsi di accesso alla fascia di libero transito e al mare posti indicativamente ogni 200 metri di fronte mare.
L'accesso alla fascia di libero transito e al mare è in ogni caso garantito dai concessionari degli stabilimenti balneari che devono consentire l'attraversamento della spiaggia in concessione.
Verrà comunque perseguito l'obiettivo di predisporre idonei percorsi di accesso pubblici nell'ambito F, mentre nell'ambito G tale requisito è stato soddisfatto con l'inserimento della nuova passeggiata a mare.

2. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul demanio marittimo, mentre sono autorizzabili gli accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali.
3. I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera.
4. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
5. I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.
6. E vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

Art. 14 - Ripascimenti stagionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a) della l.r. n.13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

La realizzazione di tali opere è subordinata al rilascio da parte del Responsabile dell'Ufficio Demanio del prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa ed alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999.

Art. 15 – Eliminazione barriere architettoniche

1. Gli impianti e le strutture aperte al pubblico devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n.104/92.

Art. 16 - Aumento della profondità dell'arenile per fenomeni naturali

1. Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario deve darne comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

Art. 17 - Linea guida per nuovi manufatti

1. L'ubicazione di nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e del presente PUA.
2. La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile.

3. Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni canocchiali visivi.
4. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su aree demaniali, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione, ecc., fatte salve le opere di pubblico interesse.
5. Per la salvaguardia dall'erosione, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
6. Compatibilmente con il rispetto del paesaggio, è ammessa l'esecuzione di opere fisse qualora le stesse siano giustificate per l'adeguamento a normative vigenti od in caso di particolare esigenze, opportunamente motivate.

Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi non comportanti il pubblico uso.

Art. 18 -Codici dei materiali

1. Basamenti fissi esistenti

Possono essere rivestiti con qualsiasi materiale, autorizzato preventivamente dai competenti uffici comunali, ad esclusione di materiali riflettenti.

2. Basamenti mobili di nuova realizzazione

Possono essere:

- a) in legno con colori naturali o tradizionali, a cui può essere applicato qualsiasi materiale, autorizzato preventivamente dai competenti uffici comunali, con esclusione di materiali riflettenti.
- b) in piastrelloni in cemento a cui può essere applicato un rivestimento in legno, in piastrelle o colorato (con colori da concordarsi con i competenti uffici comunali);

3. Recinzioni a delimitazione di stabilimenti balneari:

- a) Le delimitazioni laterali tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate devono essere realizzate con struttura "a giorno" in legno, a disegno semplice sia in tinta naturale che in colore, da concordarsi con i competenti uffici comunali, oppure in corda.

Tali elementi non devono limitare la visibilità.

- b) Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento con ringhiere.

Nei tratti delle passeggiate a mare sono consentiti, limitatamente alla stagione estiva, modesti ampliamenti delle superfici di dehors circoscritti alle aree di pertinenza di locali pubblici (bar, ristoranti) per la posa di tavoli e sedie, fermo restando la verifica da parte delle autorità competenti riguardo la percorrenza pedonale. Tale ampliamento potrà essere autorizzato, previa idonea istanza, mediante l'emissione di concessione demaniale

temporanea, per una durata massima di 180 giorni naturali e consecutivi, come previsto dall'art. 4 comma 3 della L.R. 26/2017.

In tale tratto, nelle aree date in concessione ad uso dehors, non è consentita l'installazione di tende, ad eccezione di quelle a "sbalzo" limitatamente a mt. 1,50 di sporgenza dal perimetro del fabbricato cui sono ancorate, con caratteristiche adeguate al centro storico.

È consentito unicamente l'arredo che può essere composto da ombrelloni, sedie e tavolini; circa la tipologia dell'arredo medesimo, esso dovrà seguire le prescrizioni dell'U.T.C. e, comunque, essere progettato e realizzato secondo uno stile e materiali conformi e coerenti con l'ambiente del centro storico circostante, con l'esclusione del pvc e della plastica in genere, ad eccezione di quelli di pregio e design.

Non è consentita in alcun modo l'installazione di pedane, rialzi, sopralzi, recinzioni, delimitazioni anche con vasi e fioriere.

Non è altresì consentita l'installazione di paratie, fisse o mobili, o tele cerate o plasticate ad uso "paravento".

I soggetti gestori delle concessioni a carattere turistico-ricreativo sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione degli eventuali manufatti (quali dehors e chioschi) che la concessione prevede.

Art. 19 – Sistemazione invernale dell'arenile

La durata della stagione balneare è stabilita dall'Ordinanza Balneare comunale.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari con allestimento ridotto per fini elioterapici senza il servizio di assistenza bagnanti, oppure l'apertura dell'intera struttura con l'obbligo del servizio di assistenza ai bagnanti.

Nel periodo al di fuori della stagione balneare, qualora gli stabilimenti balneari rimangano chiusi, possono permanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. Possono altresì rimanere sull'arenile, a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza e decoro, gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione purché funzionalmente collegati al suolo, quali i chioschi bar, a condizione che gli stessi abbiano ottenuto le autorizzazioni necessarie a seguito della verifica di conformità al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, redatto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE.

È vietato effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebo e altre strutture aperte ed utilizzarle come locali di deposito.

Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero.

Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1 marzo, salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento effettuate ad iniziativa comunale od altre pubbliche necessità.

Le operazioni di smontaggio degli stabilimenti balneari non potranno iniziare prima della fine della stagione balneare e terminare entro la data stabilita dall'Ordinanza Balneare comunale.

Tutte le opere di facile rimozione vanno rimosse entro la data stabilita dall'Ordinanza Balneare comunale.

Nel periodo al di fuori della stagione balneare, qualora gli stabilimenti balneari siano in esercizio per prestare servizi di elioterapia e cure salsoiodiche, potranno tenere in

funzione le seguenti dotazioni e attrezzature: cabine pari al 10% di quelle autorizzate normalmente, con un massimo di 10 ed un minimo di 3, spogliatoio, servizi igienici, docce.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, il concessionario dovrà rivolgere istanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente, mediante presentazione della seguente documentazione tecnica:

- periodo ed orario di apertura dello stabilimento;
- dotazioni che rimarranno installate per lo svolgimento della suddetta attività;
- elaborato grafico contenente le dotazioni di cui al punto precedente;
- verifica di conformità al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, redatto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE.

La sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici potrà essere effettuata in qualsiasi orario al di fuori della stagione balneare; durante l'apertura degli stabilimenti solo in orario non coincidente con l'apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ordinanza per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 20 - Cartelli segnaletici

Nella zona di ponente, del centro e di levante, verranno posizionati appositi cartelli raffiguranti l'intero litorale comunale indicanti la posizione di:

- accessi pubblici o di uso pubblico verso la fascia litoranea di pubblico transito;
- spiagge libere e spiagge libere attrezzate
- stabilimenti balneari

Art. 21 - Gestione Eco-Compatibile degli stabilimenti balneari

1. Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle norme internazionali della serie ISO 14000, cui il Comune di Pietra Ligure risulta ente certificato dal luglio 2006, l'Amministrazione Comunale auspica la realizzazione di stabilimenti balneari eco- compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (attraverso la diminuzione dei costi di gestione) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:
 - a. il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
 - b. l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.
3. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare nei successivi articoli.

Art. 22 -Risparmio delle risorse idriche

1. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:
 - a) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
 - b) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
 - c) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato;
 - d) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione.

Art. 23 -Risparmio delle risorse energetiche

1. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.
2. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
 - a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
 - b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
 - c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Art. 24 -Aspetti gestionali dello stabilimento balneare Eco-compatible

1. Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.
2. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:
 - a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
 - b) la creazione di info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli

utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

- c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza sulla dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.

Art. 25 Norme generali di riferimento

1. Unitamente alle disposizioni del presente PUA sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

Titolo III - Norme relative ai singoli ambiti

Il litorale comunale viene suddiviso in sette ambiti territoriali secondo lo schema in seguito riportati:

1. Ambito A – tratto compreso tra la foce del rio Chiappe e il sottopasso dell'Ospedale S. Corona;
2. Ambito B – tratto compreso tra il sottopasso dell'Ospedale S. Corona e la foce del Rio Ranzi
3. Ambito C – tratto compreso tra la foce del Rio Ranzi e il confine di levante dei cantieri navali;
4. Ambito D – tratto compreso tra il confine di levante dei cantieri navali e la foce del Torrente Maremola;
5. Ambito E – tratto compreso tra la foce del Torrente Maremola e i Bagni Rio;
6. Ambito F – tratto compreso tra i Bagni Rio e la spiaggia libera – campi da beach volley;
7. Ambito G – tratto compreso tra la spiaggia libera – campi da beach volley e la Casa balnearia Valdese.

Art. 26 - Ambito A – dalla foce del Rio Chiappe al sottopasso dell'Ospedale S. Corona

Tale tratto di arenile è caratterizzato dalla presenza di spiagge libere e bagni di beneficenza e dall'assenza di stabilimenti balneari.

L'accesso a tale ambito avviene sia tramite il sottopasso ferroviario in corrispondenza della foce del Rio Chiappe, sia per mezzo del sottopasso in prossimità dell'Ospedale Santa Corona.

Al fine di potenziare e migliorare l'accessibilità ed i percorsi pedonali, in tale ambito è stata realizzata una passeggiata pubblica sul sedime in concessione alle ferrovie, in aderenza al tracciato ferroviario, a completamento ed in continuità con quella già realizzata nell'Ambito B.

L'ATS Liguria – ASL n. 2 ha comunicato la rinuncia alla propria concessione demaniale marittima rilasciata allo scopo di mantenere un bagno di beneficenza denominato "Ospedale S. Corona".

A seguito di una valutazione approfondita sull'organizzazione e gestione delle spiagge libere presenti nell'ambito, si prevede la realizzazione di una nuova S.L.A. denominata "di Ponente 2.0", a ponente della proprietà privata dell'Ospedale S. Corona, nella quale sarà consentito l'accesso agli animali domestici.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	98,00	1.176,00
8030	Chiosco bar Taddei Dario	Dehor a servizio del chiosco		10,39
8048	Colonia Città di Milano	Bagno di beneficenza	94,00	1.526,63
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	35,70	1.037,20
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	65,00	2.048,00
8002	Ospedale S. Corona	Bagno di beneficenza	100,50	1.961,25

STATO DI PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	98,00	1.176,00
8030	Chiosco bar Taddei Dario	Dehor a servizio del chiosco		10,39
8048	Colonia Città di Milano	Bagno di beneficenza	94,00	1.526,63
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	53,20	1.545,33
da rilasciare	S.L.A. "di Ponente 2.0"	Spiaggia libera attrezzata	100,00	3.300,00
ex 8002	Spiaggia libera	Spiaggia libera	48,00	201,12

Art. 27 - Ambito B – dal sottopasso dell'Ospedale S. Corona alla foce del Rio Ranzi

Tale ambito è caratterizzato dalla presenza di n° 3 Spiagge Libere Attrezzate.

L'accesso a tale tratto di spiaggia avviene sia attraverso il sottopasso in prossimità dell'Ospedale Santa Corona, sia tramite il sottopasso ferroviario in corrispondenza della foce del Rio Ranzi.

All'interno di tale ambito è consentito effettuare la traslazione e la riorganizzazione delle aree in concessione.

Al fine di potenziare e migliorare l'accessibilità ed i percorsi pedonali, in tale ambito è stata realizzata una passeggiata pubblica sul sedime in concessione alle ferrovie, in aderenza al tracciato ferroviario.

Preso atto dell'aumento della richiesta di spiagge con accesso consentito agli animali domestici, a seguito della realizzazione della S.L.A. di Ponente 2.0 nell'ambito "A" a cui sarà consentito l'accesso agli animali domestici ed avente un fronte pari a ml. 100,00, la S.L.A. di Ponente non avrà più l'accesso consentito agli animali domestici.

Inoltre, constatato che negli ultimi anni le condizioni meteo-marine hanno modificato la direzione del flusso della foce del Rio Ranzi a scapito dell'esistente S.L.A. "A Maina de Ransci", si ritiene opportuno rivedere la localizzazione delle spiagge libere in tale zona prevedendo la traslazione di suddetta S.L.A. direttamente a levante della concessione "asservito Hotel Zita" ed accorpamento delle spiagge libere in adiacenza alla foce del Rio Ranzi.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	55,90	950,00
8028/C	S.L.A. "di Ponente"	Spiaggia libera attrezzata	40,00	782,42
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	36,10	939,00
8014	Bagni De & De beach	Stabilimento balneare	25,00	500,00
8028/B	S.L.A. "Litoranea"	Spiaggia libera attrezzata	52,48	1.741,13
8003	Bagni Lo Scoglio	Stabilimento balneare	25,83	876,20
8024	Asservito Hotel Zita	Asservito	8,00	268,89
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	85,00	2.316,15
8028/A	S.L.A. "A Maina de Ransci"	Spiaggia libera attrezzata	57,63	1.888,24
	Comune di Pietra Ligure	Barriera dissipatrice sommersa		

STATO DI PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	55,90	950,00
8028/C	S.L.A. "di Ponente"	Spiaggia libera attrezzata	40,00	782,42
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	36,10	939,00
8014	Bagni De & De beach	Stabilimento balneare	25,00	500,00

8028/B	S.L.A. "Litoranea"	Spiaggia libera attrezza	52,48	1.741,13
8003	Bagni Lo Scoglio	Stabilimento balneare	25,83	876,20
8024	Asservito Hotel Zita	Asservito	8,00	268,89
8028/A	S.L.A. "A Maina de Ransci"	Spiaggia libera attrezza	64,63	2.078,98
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	78,00	2.125,41
	Comune di Pietra Ligure	Barriera dissipatrice sommersa		

Art. 28 - Ambito C – dalla foce del Rio Ranzi al confine di levante dei cantieri navali

In tale ambito è prevista la riqualificazione delle aree mediante la riconversione delle stesse alla funzione urbana.

Si prospetta l'attuazione di un complesso di interventi volti al rinnovo del tessuto urbano mediante la realizzazione, oltre che di un cantiere navale, di edifici a destinazione residenziale, strutture turistico-ricettive, attività commerciali, parcheggi e spazi pubblici, nonché di un porticciolo turistico correlato al cantiere navale.

A tale proposito si precisa che parte delle aree interessate dal suddetto intervento è già stata sdemanializzata, per una superficie di mq. 15.300,00

STATO ATTUALE – STATO DI PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
8082	Cantieri navali Rodriquez (Area in concessione demaniale)	Cantiere navale		28.848,00
	Cantieri navali Rodriquez (Area sdemanializzata)	Cantiere navale		15.300,00

Tale tratto di costa, nel cui ambito è vietata la balneazione, non concorre al computo del fronte totale delle aree balneabili finalizzato alla verifica delle percentuali minime di spiaggia libera come stabilito dall'art. 11 bis, comma 3, lett. a) della L.R. 28/04/1999 n° 13, modificata con L.R. 4/07/2008 n° 22.

Art. 29 - Ambito D – dal confine di levante dei cantieri navali alla foce del Torrente Maremola

In tale ambito è consentita la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati in muratura esistenti, se incamerati tra i beni dello Stato e tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 11 quinquies 1 (tipologia di opere ammesse in area demaniale)

delle l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., purchè ricadente all'interno dell'area in concessione, in conformità con le vigenti norme del P.R.G. per quanto attiene le zone "tb".

Da un controllo delle concessioni in essere è emerso il differente fronte della spiaggia libera – campo solare estivo, che, a seguito di vertenza con il concessionario confinante Bagni Flora, è passata da un fronte di ml. 25,00 ad un fronte di ml. 16,20.

A seguito della richiesta da parte della MC Tre s.r.l. e da una verifica approfondita della documentazione tecnica e catastale, è previsto il rilascio di concessione dd.mm. allo scopo di mantenere una porzione di pertinenze ex Hotel Royal, che ricade all'interno della dividente demaniale. Tale modifica non ha alcun impatto sul fronte mare complessivo, in quanto è ubicata a monte della viabilità del Lungomare XX Settembre.

E' stata rilasciata la concessione demaniale marittima in capo al Comune di Pietra Ligure allo scopo di mantenere la copertura della foce del torrente Maremola, denominato Piazzale A. De Gasperi, ad uso parcheggio a rotazione.

All'interno dell'Ambito D è possibile, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale dei singoli casi, l'occupazione stagionale della passeggiata (già in concessione al Comune di Pietra Ligure) per posa sedie, tavolini ed ombrelloni, a condizione che il richiedente sia frontista dell'area oggetto di richiesta. Tale occupazione, che sarà oggetto di concessione demaniale marittima temporanea, non dovrà superare la durata di 180 giorni e dovrà consentire l'agevole passaggio dei pedoni.

La suddetta concessione ricade a cavallo degli Ambiti D e E.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	12,00	312,00
8008	Bagni Carla	Stabilimento balneare	54,61	1.250,30
8069	Bagni S. Giovanni	Stabilimento balneare	56,80	1.508,87
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	57,11	1.663,00
8050	Comune di Pietra Ligure w.c. pubblici	w.c. pubblici		24,60
8068	Bagni Pucci	Stabilimento balneare	25,00	623,90
8026	Bagni Flora	Stabilimento balneare	59,00	1.530,33
8025	Flora Cafè	Bar		536,40
8042	Comune di Pietra Ligure	Sala polivalente		466,39
8071	Spiaggia libera Campo solare estivo	Spiaggia Libera	16,20	562,14
8083	Comune di Pietra Ligure w.c. pubblici	w.c. pubblici		
8013	Bagni Gino	Stabilimento balneare	62,00	1.586,45

8040	Bagni Grifone	Stabilimento balneare	17,55	443,32
8000	Bagni Giardino	Stabilimento balneare	35,16	769,46
8023	Bagni Lido	Stabilimento balneare	70,00	1.885,34
8032	Giostra per bambini "Ferro Andrea"	Giostra		138,00
8022	Molo P. 56	Ristorante - pizzeria		190,40
8039	Comune di Pietra Ligure Passeggiata – scogliere - pontile	Passeggiata – scogliere - pontile		

STATO IN PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	12,00	312,00
8008	Bagni Carla	Stabilimento balneare	54,61	1.250,30
8069	Bagni S. Giovanni	Stabilimento balneare	56,80	1.508,87
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	57,11	1.663,00
8050	Comune di Pietra Ligure w.c. pubblici	w.c. pubblici		24,60
8068	Bagni Pucci	Stabilimento balneare	25,00	623,90
8026	Bagni Flora	Stabilimento balneare	59,00	1.530,33
8025	Flora Cafè	Bar		536,40
8042	Comune di Pietra Ligure	Sala polivalente		466,39
8071	Spiaggia libera Campo solare estivo	Spiaggia Libera	16,20	562,14
8083	Comune di Pietra Ligure w.c. pubblici	w.c. pubblici		
8013	Bagni Gino	Stabilimento balneare	62,00	1.586,45
8040	Bagni Grifone	Stabilimento balneare	17,55	443,32
8000	Bagni Giardino	Stabilimento balneare	35,16	769,46
8023	Bagni Lido	Stabilimento balneare	70,00	1.885,34

8032	Giostra per bambini "Ferro Andrea"	Giostra		138,00
8022	Molo P. 56	Ristorante - pizzeria		190,40
8039	Comune di Pietra Ligure Passeggiata – scogliere - pontile	Passeggiata – scogliere - pontile		
	Comune di Pietra Ligure	Copertura foce torrente Maremola – parcheggio a rotazione		
da rilasciare	MC Tre s.r.l.	Porzione pertinenze ex H. Royal		

Art. 30 - Ambito E –dalla la foce del Torrente Maremola ai Bagni Rio.

In tale ambito è consentita la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati in muratura esistenti se incamerati tra i beni dello Stato e tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 11 quinquies 1 (tipologia di opere ammesse in area demaniale) delle l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., purchè ricadente all'interno dell'area in concessione, in conformità con le vigenti norme del P.R.G. per quanto attiene le zone "tb".

A seguito dell'esperimento delle procedure di gare relative all'assentimento delle concessioni demaniali marittime, il lotto relativo all'Asservito Hotel Corallo non ha ottenuto alcuna assegnazione per mancanza di istanze. Pertanto il tratto di arenile di ml. 9,00 interessato rimarrà libero.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
8075	Bagni Stella Maris	Stabilimento balneare	48,20	1.078,00
8001	Bagni Maremola	Stabilimento balneare	40,00	1.185,00
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	5,00	120,00
8066	Bagni Aurelia	Stabilimento balneare	34,70	1.109,35
8020	Bagni Walter	Stabilimento balneare	41,43	1.098,99
8036	Asservito Hotel Corallo	Asservito	9,00	210,00
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	16,00	500,00
8051	Bagni Riviera Marina	Stabilimento balneare	9,00	210,00
8018	Bagni Sartore	Stabilimento balneare	82,23	1.812,34
8062	Bagni Rio	Stabilimento balneare	54,00	1.800,00

STATO IN PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
8075	Bagni Stella Maris	Stabilimento balneare	48,20	1.078,00
8001	Bagni Maremola	Stabilimento balneare	40,00	1.185,00
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	5,00	120,00
8066	Bagni Aurelia	Stabilimento balneare	34,70	1.109,35
8020	Bagni Walter	Stabilimento balneare	41,43	1.098,99
ex 8036 + libera	Spiaggia libera	Spiaggia libera	25,00	710,00
8051	Bagni Riviera Marina	Stabilimento balneare	9,00	210,00
8018	Bagni Sartore	Stabilimento balneare	82,23	1.812,34
8062	Bagni Rio	Stabilimento balneare	54,00	1.800,00

Art. 31 - Ambito F – dai Bagni alla spiaggia libera – campi da beach volley

In tale ambito è consentita la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati in muratura esistenti se incamerati tra i beni dello Stato e tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 11 quinquies 1 (tipologia di opere ammesse in area demaniale) delle l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., purchè ricadente all'interno dell'area in concessione, in conformità con le vigenti norme del P.R.G. per quanto attiene le zone "tb".

All'interno della spiaggia libera una porzione di superficie è stata destinata all'installazione di campi da beach volley.

Non sono consentite occupazioni pluriennali della passeggiata di Corso Italia da parte dei concessionari.

All'intero dell'Ambito F è possibile, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale dei singoli casi, l'occupazione stagionale di modesta entità della passeggiata di Corso Italia (già in concessione al Comune di Pietra Ligure) per posa sedie e tavolini, a condizione che il richiedente sia frontista dell'area oggetto di richiesta. Tale occupazione, che sarà oggetto di concessione demaniale marittima temporanea, non dovrà superare la durata di 180 giorni e dovrà consentire l'agevole passaggio dei pedoni, con il divieto di posizionare all'interno dell'area frighi e quant'altro materiale diverso dalle sedie e tavolini.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	12,00	792,00
8011	Bagni Paolina di Rosa – Ponente	Stabilimento balneare	28,78	1.847,36
8044	Bagni Lina	Stabilimento balneare	18,76	649,42
8061	Bagni Bristol	Stabilimento balneare	15,65	310,95
8070	Rembado Angelo	Ricevitoria		88,32
8037	Bagni S. Maria	Stabilimento balneare	46,90	1.593,96
8029	Bagni Gabry	Stabilimento balneare	26,80	668,45
8009	Bagni Villa Marina	Stabilimento balneare	24,00	576,30
8007	Bagni Helios	Stabilimento balneare	30,00	738,00
8034	Bagni S. Giorgio	Stabilimento balneare	15,20	613,79
8079	Bagni Jolly	Stabilimento balneare	14,76	587,22
8033	Bagni S. Carlo	Stabilimento balneare	39,86	1.594,40
8010	Bagni Paolina di Rosa - Levante	Stabilimento balneare	45,72	1.976,39
8027	Bagni Nautilus	Stabilimento balneare	28,10	1.390,43
8012	Bagni Gianni	Stabilimento balneare	34,05	1.170,62
8049	Bagni Regina Mundi	Stabilimento balneare	23,44	771,47
8015	Bagni Hermitage	Stabilimento balneare	23,14	712,24
8047	S.L.A. Ex Leonessa	Spiaggia libera attrezzata	59,38	1.751,12
	Spiaggia Libera antistante campi da beach volley	Spiaggia Libera	43,00	840,65
8047/Bis	Comune di Pietra Ligure Campi beach volley	Campi beach volley	43,00	653,00
	Spiaggia Libera	Spiaggia Libera	48,65	951,11
	Comune di Pietra Ligure n. 2 tomboli	Opera di difesa della costa		

STATO IN PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	12,00	792,00
8011	Bagni Paolina di Rosa – Ponente	Stabilimento balneare	28,78	1.847,36
8044	Bagni Lina	Stabilimento balneare	18,76	649,42
8061	Bagni Bristol	Stabilimento balneare	15,65	310,95
8070	Rembado Angelo	Ricevitoria		88,32
8037	Bagni S. Maria	Stabilimento balneare	46,90	1.593,96
8029	Bagni Gabry	Stabilimento balneare	26,80	668,45
8009	Bagni Villa Marina	Stabilimento balneare	24,00	576,30
8007	Bagni Helios	Stabilimento balneare	30,00	738,00
8034	Bagni S. Giorgio	Stabilimento balneare	15,20	613,79
8079	Bagni Jolly	Stabilimento balneare	14,76	587,22
8033	Bagni S. Carlo	Stabilimento balneare	39,86	1.594,40
8010	Bagni Paolina di Rosa - Levante	Stabilimento balneare	45,72	1.976,39
8027	Bagni Nautilus	Stabilimento balneare	28,10	1.390,43
8012	Bagni Gianni	Stabilimento balneare	34,05	1.170,62
8049	Bagni Regina Mundi	Stabilimento balneare	23,44	771,47
8015	Bagni Hermitage	Stabilimento balneare	23,14	712,24
8047	S.L.A. Ex Leonessa	Spiaggia libera attrezzata	59,38	1.751,12
	Spiaggia Libera antistante campi da beach volley	Spiaggia Libera	43,00	840,65
8047/Bis	Comune di Pietra Ligure Campi beach volley	Campi beach volley	43,00	653,00
	Spiaggia Libera	Spiaggia Libera	48,65	951,11
	Comune di Pietra Ligure n. 2 tomboli	Opera di difesa della costa		

Art. 32 - Ambito G – dalla spiaggia libera – campi da beach volley alla Casa balnearia Valdese

In tale ambito è stata realizzata la nuova passeggiata a mare, la cui costruzione ha comportato il riordino degli stabilimenti balneari presenti in tale tratto. È consentita pertanto la demolizione e la ricostruzione dei manufatti se incamerati tra i beni dello Stato e tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 11 quinquies 1 (tipologia di opere ammesse in area demaniale) delle l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., diverso purchè ricadenti all'interno dell'area in concessione.

Le attrezzature e i manufatti a servizio degli stabilimenti balneari, quali ad esempio chioschi, cucine, cabine, spogliatoi, docce, ecc, sono stati prioritariamente collocati sotto la nuova passeggiata, limitatamente alla proiezione verticale della stessa.

Le sole attrezzature di facile rimozione quali dehors, cabine, giochi, ecc., potranno essere collocati all'interno dell'area in concessione purchè non occupino più del 30% della stessa. Al termine della stagione balneare, tutte le opere e/o attrezzature installate sull'arenile dovranno essere smontate in modo da rendere completamente libera la spiaggia.

A seguito dei lavori di ristrutturazione del "Setto Ovest" e del "Setto Est", contenuti nella concessione del Comune di Pietra Ligure (atto formale di concessione dd.mm. n. 01/2025 – Passeggiata di Levante), verrà realizzata una S.L.A. denominata "di Levante", anche mediante la fusione delle aree della concessione N.C. 8056 – colonia a pagamento Centro di Riabilitazione "La Marinella" (non più attiva sul territorio), ubicata tra i Bagni Gabbiano ed i Bagni Iguana Beach.

Nella porzione di arenile antistante al "Setto Est", invece, verrà realizzata una S.L.A. denominata "Beach Rock", ubicata tra i Bagni Milano e i Bagni Grand Hotel, con valenza sportiva (con possibilità di noleggio attrezzature sportive quali sup, canoe, ecc..) e legata anche alle attività di valenza scientifica e biologica che vengono svolte all'interno dei laboratori ubicati nel setto.

A seguito della scadenza della concessione N.C. 8017 Comunità terapeutica "Il Gabbiano" ad uso bagno di beneficenza, questo tratto di arenile torna alla libera fruizione e, considerato il fatto che lo stesso viene sommato a quello esistente portando il fronte dell'arenile libero a ml. 119, si ritiene opportuno adibire una porzione di spiaggia a S.L.A. denominata "di Levante 2.0".

La concessione N.C. 8052 Chiosco bar "San Pietro" verrà ampliata ai fini di rendere parte integrante dell'attuale concessione il dehors oggetto di convenzione sottoscritta in data 23.06.2014 rep. 17387 racc. 11377 a seguito del rifacimento della Passeggiata Falcone e Borsellino.

STATO ATTUALE				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
8085	Comune di Pietra Ligure	Passeggiata di Levante	/	/
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	25,00	750,00
8064	Chiosco bar "al Mare"	chiosco		78,00
8031	Bagni Gabbiano	Stabilimento balneare	57,30	1.538,26

	Spiaggia libera	Spiaggia libera	38,00	895,00
8056	Centro di riabilitazione "La Marinella"	Colonia a pagamento	24,89	656,57
8067	Bagni Iguana Beach	Stabilimento balneare	24,94	613,52
8065	Bagni Milano	Stabilimento balneare	79,42	2.190,08
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	26,50	806,00
8081	Bagni Pietra Blu	Stabilimento balneare	30,00	992,00
8043	Bagni I Due Venti	Stabilimento balneare	29,66	851,00
8021	Bagni Isabella	Stabilimento balneare	29,80	1.090,05
8019	Bagni Florida	Stabilimento balneare	40,23	815,07
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	84,00	3.189,00
8052	Chiosco bar "San Pietro"	chiosco		26,00
8017	Comunità terapeutica "il Gabbiano"	Bagno di beneficenza	35,00	1.500,00
8016	Casa balnearia Valdese	Bagno di beneficenza	47,00	940,00

STATO DI PROGETTO				
N° Pratica	Denominazione	Scopo della concessione	Fronte m. lineari	Superficie Mq.
8085	Comune di Pietra Ligure	Passeggiata di Levante	/	/
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	25,00	750,00
8064	Chiosco bar "al Mare"	chiosco		78,00
8031	Bagni Gabbiano	Stabilimento balneare	57,30	1.538,26
Da ril. + ex 8056	S.L.A. di Levante	Spiaggia Libera Attrezzata	62,89	1.551,57
8067	Bagni Iguana Beach	Stabilimento balneare	24,94	613,52
8065	Bagni Milano	Stabilimento balneare	79,42	2.190,08
Da ril.	S.L.A. Beach Rock	Spiaggia Libera Attrezzata	26,50	806,00

8081	Bagni Pietra Blu	Stabilimento balneare	30,00	992,00
8043	Bagni I Due Venti	Stabilimento balneare	29,66	851,00
8021	Bagni Isabella	Stabilimento balneare	29,80	1.090,05
8019	Bagni Florida	Stabilimento balneare	40,23	815,07
	Spiaggia libera	Spiaggia libera	79,00	2.963,89
Ex 8017 Da ril.	S.L.A. di Levante 2.0	Spiaggia Libera Attrezzata	40,00	1.720,11
8052	Chiosco bar "San Pietro"	chiosco		64,25
8016	Casa balnearia Valdese	Bagno di beneficenza	47,00	940,00

TAVOLA RIEPILOGATIVA

STATO ATTUALE					
	Fronte m. lineari		percentuale	Superficie Mq.	percentuale
Spiagge libere e libere attrezzate	968,65		35,43 %	26.010,16	33,41 %
	di cui libere	759,16	27,77 %	19.847,25	25,50 %
	di cui libere attrezzate	209.49	7,66 %	6.162,91	7,92 %
Spiagge in concessione	1.765,41		64,57 %	51.833,67	66,59 %
TOTALE	2.734,06		100%	77.843,83	100%

STATO DI PROGETTO					
	Fronte m. lineari		percentuale	Superficie Mq.	percentuale
Spiagge libere e libere attrezzate	1.138,04		41,62 %	30.332,98	38,95 %
	di cui libere	692,16	25,32 %	16.601,65	21,32 %
	di cui libere attrezzate	445.88	16,31 %	13.731,33	17,63 %
Spiagge in concessione	1.596,02		58,38 %	47.544,10	61,05 %
TOTALE	2.734,06		100%	77.877,08	100%